

(Codice interno: 351338)

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2017, n. 27

Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: ", *garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio*".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e*" sono sostituite dalle seguenti: "*e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;*".

3. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite*".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.

4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

- a) le oasi di protezione;*
- b) le zone di ripopolamento e cattura;*
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;*
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;*
- e) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;*
- f) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;*
- g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);*
- h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n.*

157/1992.".

5. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

"a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;".

6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

"b bis) l'indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;".

7. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogata.

Art. 2

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"Le Province istituiscono"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale istituisce"*.

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"le Province sono delegate"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale provvede"*.

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"dalle Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla Giunta regionale"*.

4. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"dalle Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.

Art. 3

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"Le Province istituiscono"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale istituisce"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"delle Province e, previo assenso, della Regione e"* sono sostituite dalle seguenti: *"della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,"*.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"dalle Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla Giunta regionale"*.

4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"dalle Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.

Art. 4

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"le Province sono delegate"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale provvede"* e le parole: *"dall'INFS"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'ISPRA"*.

Art. 5

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"Le Province istituiscono"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale istituisce"*.
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"la Provincia, sentito l'INFS"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale, sentito l'ISPRA"* e le parole: *"dalla Provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla stessa Giunta regionale"*.
3. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"delle Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,"*.

Art. 6

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia."
2. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"dalla Provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla Giunta regionale"*.
3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente:
"d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione;".
4. Al comma 14 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *"Provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.

Art. 7

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"al Presidente della Provincia competente per territorio"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"* e le parole: *"La Provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: *", purché inclusi nel Veneto"*.

Art. 8

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"su proposta delle Province interessate,"* sono soppresse e le parole: *"provvedono le Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.
2. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare"*.
3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *", da parte della Giunta provinciale,"* sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre"*.

5. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*della Provincia*," sono soppresse.
6. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*della Provincia*" sono sostituite dalle seguenti: "*del territorio provinciale*" e le parole: "*di altre Province anche*" sono sostituite dalle seguenti "*, anche*".

Art. 9

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali."

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9*" sono sostituite dalle seguenti: "*faunistico-venatorio regionale*".

3. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: "*Provincia*" è sostituita dalle seguenti: "*Giunta regionale*" e le parole "*con l'articolo 14*" sono sostituite "*col comma 4 dell'articolo 14*".

4. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: "*provinciale*" è sostituita dalle seguenti: "*faunistico-venatorio regionale*".

5. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: "*Provincia*" è sostituita dalle seguenti: "*struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*".

6. Al comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*con le altre Province*" sono sostituite dalle seguenti: "*tra le Province contermini*".

Art. 10

Abrogazioni.

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" è abrogato.

Art. 11

Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Art. 12

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 13

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 7 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 10 - Abrogazioni

Art. 11 - Norme transitorie

Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 13 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giuseppe Pan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 marzo 2017, n. 5/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 maggio 2017, dove ha acquisito il n. 250 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 luglio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 agosto 2017, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il termine di validità del Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è stato da ultimo prorogato al 10 febbraio 2017 con legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3.

Il nuovo Piano faunistico venatorio regionale, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 133/CR del 26 agosto 2014 a seguito della conclusione del complesso percorso preparatorio comprendente l'espletamento della valutazione Ambientale Strategica e il coordinamento ex-ante dei piani faunistico-venatori provinciali, non è stato approvato dal Consiglio regionale entro il termine della passata legislatura.

Nelle more delle necessarie valutazioni e considerazioni di ordine tecnico e politico in capo alla nuova Giunta regionale ai fini della riadozione della proposta di nuovo Piano faunistico venatorio regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, si è reso necessario un ulteriore periodo di proroga del vigente PFVR.

In questo senso, la Giunta regionale ha adottato, con DGR 1/DDD del 10.1.2017 un apposito disegno di legge, con il quale si proponeva la proroga della validità del vigente PFVR sino al 10.2.2018, successivamente approvato dal Consiglio regionale (Legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4).

Tale proroga fonda le proprie ragioni e motivazioni in riferimento alla progressiva attuazione e consolidamento del nuovo assetto amministrativo in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria derivante dalla inclusione di tali materie ed ambiti operativi nelle c. d. “funzioni non fondamentali” in capo a Province e Città Metropolitana di Venezia all'interno della riforma complessiva del medesimo livello istituzionale in attuazione della L. n. 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”).

In attuazione di tale riforma del quadro nazionale, è stata promulgata prima la L.R. n. 19/2015, con cui si è provveduto ad una prima ridefinizione del quadro a livello regionale, a partire dalla riallocazione del personale impegnato e coinvolto dalle predette “funzioni non fondamentali”. Ora, con la promulgazione delle L.R. 30/2016, si è individuato il disegno complessivo della ri-attribuzione e successiva riorganizzazione delle funzioni sin qui delegate al livello provinciale, attraverso la presa in carico delle stesse da parte della Regione e la conseguente rimodulazione della loro attuazione tra il livello centrale e quello periferico della struttura organizzativa regionale, e che andranno a riguardare, in primis, la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio.”, con l'avvio di un processo di adeguamento sia normativo (articolo 2, comma 1 della L.R. n. 30/2016) che procedurale e regolamentare (articolo 2, comma 2 della L.R. n. 30/2016), e che andrà a coinvolgere, oltre alla predetta L.R. n. 50/1993, anche altre norme in materia.

Le specifiche competenze ed attribuzioni - a normativa vigente nel 2011, ovvero in sede di avvio della recente fase di riforma della pianificazione faunistico venatoria di rango regionale e provinciale - tra il livello regionale e quello provinciale (di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 50/1993) sono state, di fatto, radicalmente modificate con la “Legge Delrio”, che ha previsto per tutte le competenze in materia di caccia la qualificazione, per Province e Città Metropolitana, di “materia non fondamentale”.

È evidente che la fase di revisione ed integrazione della proposta di PFVR adottata con DGR n. 133/CR del 26.8.2014 che questa Amministrazione ha ritenuto di avviare non può prescindere da un puntuale adeguamento e riallineamento dei reciproci ruoli, competenze e attribuzioni tra i predetti due livelli, regionale e provinciale, dando atto che gli specifici contenuti e ruoli del secondo, ovvero quello provinciale, con l'attuazione della "Legge Delrio" dovrà, necessariamente, trovare integrale, concreta ed efficace ri-allocazione nell'ambito del primo livello, rappresentato appunto dal PFVR.

In questo senso, si evidenzia la necessità di una diversa ed autonoma scansione temporale degli interventi di adeguamento normativo a carico della L.R. n. 50/1993 in riferimento all'ambito della pianificazione faunistico venatoria: tale specifico adeguamento dovrà, da subito, costituire la precisa delimitazione del percorso di adozione e approvazione della nuova proposta di PFVR. Necessità che trova una sua ulteriore motivazione anche rispetto al percorso di analisi e validazione della nuova proposta di PFVR nell'ambito della procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica.

Se da un lato è necessario assicurare in tempi brevi vigenza ed efficacia al predetto riformato quadro normativo riferito alla pianificazione faunistico venatoria nell'ambito della L.R. 50/1993, dall'altro si valuta quanto mai opportuno garantire la possibilità che la proposta di PFVR in parola possa implementarsi ed arricchirsi anche dei contenuti dei Piani Faunistico Venatori di Province e Città Metropolitana di Venezia, i quali, in conseguenza dell'applicazione della "Legge Delrio", hanno subito una sostanziale esclusione dal novero degli strumenti pianificatori, pur essendo frutto di un ampio lavoro di concertazione delineato dalla DGR n. 792/2011 ed avendo ciascuno di essi acquisito parere favorevole in termini di VAS.

In tal senso quindi è necessario, nel riformato ambito normativo, prevedere uno specifico regime transitorio, tramite il quale poter fare riferimento, per la costruzione della nuova proposta di PFVR e per le parti ritenute utili, al patrimonio di analisi e di proposte afferente ai Piani faunistico venatori di Province e Città Metropolitana di Venezia.

Il DDL in parola si struttura in 12 articoli complessivi.

L'articolo 1 raggruppa e ricomprende, in un'unica norma, gli indirizzi, gli obiettivi ed i contenuti dei vigenti articolo 8 e articolo 9 della L.R. n. 50/1993; in questo modo, i contenuti specifici del livello provinciale di pianificazione (articolo 9, che risulta necessario abrogare) vengono implementati e coordinati nel livello regionale (articolo 8).

Con gli articoli da 2 a 5 si provvede alla riforma degli articoli 10, 11, 12 e 13 della L.R. n. 50/1993, che normano le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, la costituzione coattiva di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, adeguando il soggetto attuatore da "Provincia" a "Regione".

Analogamente, con l'articolo 6 si modifica e si adegua nello stesso senso l'articolo 21 della L.R. n. 50/1993 in materia di ambiti territoriali di caccia.

Con l'articolo 7 si interviene sull'articolo 23 della stessa L.R. n. 50/1993 in materia di pianificazione e gestione della Zona faunistica delle Alpi e con il successivo articolo 8 si provvede alla riforma dell'articolo 24 che disciplina i Comprensori alpini.

L'articolo 9 prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della L.R. n. 50/1993.

L'articolo 10 prevede la norma transitoria relativa alla utilizzazione dei contenuti dei Piani faunistico venatori di Province e Città Metropolitana di Venezia come concorso alla definizione della proposta di PFVR

L'articolo 11 prevede la dichiarazione della neutralità finanziaria

Infine, l'articolo 12 prevede la dichiarazione d'u genza.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 19 luglio 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge modificato nel testo

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (BERLATO), Zaia Presidente (GEROLIMETTO con delega SANDONA), Liga Veneta-Lega Nord (FINCO, POSSAMAI con delega FINOZZI), Misto (VALDEGAMBERI), Centro destra Veneto-Autonomia e libertà (CASALI). Contrari i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (AZZALIN, ZOTTIS), Alessandra Moretti Presidente (FERRARI, GUARDA), Movimento 5 Stelle (BALDIN, SCARABEL). Astenuto il rappresentante del gruppo Veneto Civico (DALLA LIBERA)..".

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ci accusate di attuare una manovra ostruzionistica? Dipende dai punti di vista, potrei dire: sì, è vero, non ci resta che tentare con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per far valere le nostre opinioni, anche se alla fine comunque voterete quello che vorrete. Eppure sarebbe auspicabile venisse dalla maggioranza un atteggiamento di disponibilità, sennò sarà difficile trovare un modo per dialogare seriamente sul merito delle questioni e dal momento che si vuol far passare che tre consiglieri di maggioranza sono di opposizione, mi spiegate qual è l'interlocuzione? Ci possiamo fidare? Questo è il punto. E la conseguenza di tutto ciò è che non possiamo fidarci di questa maggioranza bugiarda

Restando nel merito, c'era stato l'impegno, a seguito anche di dichiarazioni che dopo elencherò con dettaglio e delle dichiarazioni rese in Commissione, di affidare alcune funzioni gestionali dell'attività venatoria alla Provincia di Belluno e non un generico coinvolgimento come scritto nella proposta di ordine del giorno. Abbiamo capito che non è nelle intenzioni della maggioranza andare in questa direzione e allora ci apprestiamo a fare una battaglia politica come ci siamo impegnati con gli amici bellunesi ma anche in ossequio alle leggi e allo Statuto di questa Regione.

Lo stato dell'arte. Finora la gestione delle Province aveva dato sostanzialmente buona prova di sé, non partiamo da un dato negativo dell'amministrazione del sistema venatorio o che fosse poco trasparente, sicuramente qualcosa poteva andare meglio, ma nella sostanza le Province - non solo la Provincia di Belluno - hanno sempre ben amministrato il settore caccia e pesca.

Io vengo da una Provincia che su questa materia, la caccia e la pesca, è sempre stato un punto di riferimento efficiente tant'è che i diritti esclusivi di pesca sono rimasti alla Provincia di Rovigo. Perché? Per un motivo molto semplice: perché l'amministrazione, la programmazione, la gestione e il controllo delle attività venatorie ma anche della pesca è tanto più positiva quanto più vicina è ai luoghi dove si svolgono tali attività, questo è uno dei presupposti fondamentali per una corretta amministrazione delle attività in questione. Centralizzare tutta la programmazione può avere un senso, con il giusto coinvolgimento però, ma se poi invece viene tolto qualsiasi presidio territoriale e si vuole amministrare tutto da Venezia, questo non va bene!

Il principio che sta alla base di questa proposta non è tanto un adeguamento legislativo, colleghi, perché la Legge Delrio non obbliga in questo, è inutile continuare ostinatamente a ripetere che si sta approvando questa proposta "in ossequio alla Delrio" quando non è vero, si tratta semplicemente di una facoltà della Regione e di una scelta politica della Regione.

Non corrisponde al vero quindi quanto dichiarato dal Relatore.

L'evoluzione normativa: lo Statuto stabilisce delle prerogative per quanto riguarda il territorio bellunese; c'è stata poi la legge n. 25, che si è incaricata di applicare quei principi. Nello Statuto non c'è la parola "caccia", anche se dopo compare nella legge n. 25, ma sappiamo benissimo che non c'è contraddizione proprio perché lo statuto non indica analiticamente quanto poi è invece compito delle leggi ordinarie stabilire ed entrare nel merito.

Stabilito che la Delrio non obbliga a trasferire tali funzioni, è evidente che il principio che ha regolato l'azione della Giunta è un altro: siccome la Regione ci mette le risorse, la regione amministra tutto. Scusate, ma dove risiede il divieto di trasferire comunque alle Province delle risorse in relazione alle funzioni esercitate? Chi lo vieta? Ma vi rendete conto che se questo fosse il principio applicato anche dallo Stato, allora aboliremo tutti i Comuni perché questi vivono essenzialmente di trasferimenti?

Noi diciamo che bisogna trovare un equilibrio che miri alla miglior efficienza e sostenibilità dei servizi resi

La legge n. 30, approvata dopo la n. 25 e dopo la Legge Delrio, opera un'altra scelta, è vero, però lo fa in contrasto con la legge sull'autonomia di Belluno.

Quali i comportamenti politici e come arrivare ad una mediazione e ad affrontare questa situazione in modo condiviso?

Abbiamo assistito in Commissione a delle discussioni in cui si diceva che la pianificazione, seppur centralizzata, avrebbe previsto il coinvolgimento delle province. Ma non è stato chiarito che fine fa l'autonomia della Provincia di Belluno su questa materia! Sappiamo che c'è un tavolo tecnico di discussione, e pertanto ci è stato detto di non preoccuparci. L'assessore Bottacin con un comunicato stampa sentenza: "stia sereno, Azzalin, anche sulla caccia non ci sarà nessun accentramento in quanto la materia è oggetto di confronto con i cacciatori e con la Provincia di Belluno per il trasferimento delle competenze".

Il Consigliere Berlatto ha detto chiaramente in Commissione come la pensa e ha respinto l'interpretazione che la Legge Delrio evitasse questo "obbligo" e conseguentemente ha formulato le sue proposte mettendole ai voti.

Quello che contestiamo, non è l'azione del presidente, è l'atteggiamento della Giunta e della Lega: voi non potete essere autonomisti a Belluno e poi a Venezia cambiare le carte in tavola, perché guardate che la cosa si smaschera con facilità; alla fine di questo ordine del giorno ci sarà una votazione, che è pubblica, e sotto ogni voto e ogni bollino rosso o verde ci saranno dei nomi, e io quei nomi li prenderò, li stamperò e li divulgherò in tutta la provincia di Belluno, dicendo che questi sono gli autonomisti di Venezia, che abitano nella vostra provincia, ma a Venezia si dimenticano di abitarvi e rinnegano le proprie leggi, a iniziare dall'assessore Bottacin e dallo stesso Presidente Zaia.

Parliamo di cose concrete e mettiamoci attorno a un tavolo (ma non un tavolo con l'opposizione in cui si finge di discutere e poi le decisioni vengono prese solo dalla maggioranza). O c'è un tavolo in cui si ha pari dignità sul piano istituzionale e politico oppure non va bene.

Vorrei che l'assessore spiegasse dal punto di vista tecnico, qual è l'incastro legislativo-amministrativo per arrivare a definire delle funzioni gestionali a Belluno, solo allora potremmo ritirare gli emendamenti, ma dovete dirci con chiarezza come funziona e come la pensate e qual è l'idea che avete, nel concreto, del ruolo dei territori.

Non vedo da parte vostra una volontà ad arrivare a un compromesso e ciò grida vendetta verso un partito che fa un referendum sull'autonomia del Veneto ma poi la nega ai territori, e per aumentare la protervia di cui è permeato nega anche i diritti dell'opposizione!

Su questo dobbiamo metterci d'accordo: se volete che si discuta sul piano istituzionale e tecnico mettiamo tutte le carte sul tavolo senza doppi giochi, senza trattative parallele, collega Berlatto, perché il mondo della caccia non è un mondo tuo (tra l'altro a Belluno hai numeri leggermente inferiori rispetto al resto della regione). Sgombrate il campo dall'ideologia; questo forse agevolerebbe un minimo di ricambio e farebbe in modo di contenere l'emorragia e darebbe un contributo serio alla soluzione dei problemi che sottostanno a un corretto esercizio dell'attività venatoria.

Far passare per la Regione quello che non passa nei territori mi sembra una cosa poco lungimirante.

Non ci interessano le diatribe tra associazioni, ci interessa il riconoscimento di una funzione che è prevista nello Statuto e dalla legge. Quello che chiedo cui sollecito una risposta chiara è: la Lega, la Giunta regionale, quali funzioni intende lasciare a Belluno? Se non vuole lasciare alcunché, non è la morte di nessuno, è una scelta politica che come opposizione contrasteremo andando nei territori a denunciare questo comportamento.

Noi voteremo contro a questo provvedimento che avoca tutte le funzioni in capo alla Regione. Non si può bluffare su questo cari amici della lega: o è bianco o è rosso.

Tanto per rafforzare la vostra posizione, vi prestiamo anche dei voti di minoranza: i Consiglieri Barbisan, Bassi e Casali voteranno con voi assieme a qualche astensione dei civici....

Chiediamo chiarezza e disponibilità al dialogo e un coinvolgimento vero dei territori! Se non sarà così ci vedremo costretti a fare le pulci su tutto ostacolando in ogni modo il neocentralismo veneziano!”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, *garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio.*

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria e *può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;* determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. *Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.*

4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.

4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

- a) *le oasi di protezione;*
- b) *le zone di ripopolamento e cattura;*
- c) *i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;*
- d) *i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;*
- e) *l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;*
- f) *l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;*
- g) *i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);*
- h) *i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.*

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

- a) *lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;*
- abis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;*
- b) *l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;*
- bbis) l'indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;*
- c) *le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro du-*

- rata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
- d) [criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 28;]
- e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;
- f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo.
7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge è il seguente
“Art. 10 - Oasi di protezione.
1. *La Giunta regionale istituisce* le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica.
2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992.
3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria; *la Giunta regionale provvede* a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
4. La gestione delle oasi può essere affidata *dalla Giunta regionale*, mediante convenzione, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole ovvero ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.
5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato *dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge è il seguente
“Art. 11 - Zone di ripopolamento e cattura.
1. *La Giunta regionale istituisce* le zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i territori di proprietà *della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.*
3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata *dalla Giunta regionale*, mediante convenzione, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.
5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura è delimitato *dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge è il seguente
“Art. 12 - Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
1. Qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità ambientali, anche al fine di raggiungere la percentuale minima di territorio destinata a protezione della fauna selvatica dal piano faunistico-venatorio, *la Giunta regionale provvede* ad istituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con particolare riguardo ai territori interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate a norma del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 157/1992 *dall'ISPRA.*”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge è il seguente
“Art. 13 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
1. *La Giunta regionale istituisce* i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento.
2. Per l'istituzione dei centri pubblici, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.
3. Nei centri pubblici, *la Giunta regionale, sentito l'ISPRA,* può autorizzare il prelievo di specie cacciabili a fini selettivi o i miglioramento genetico avvalendosi di personale qualificato autorizzato *dalla stessa Giunta regionale.*
4. Le aree dei centri pubblici devono essere recintate e delimitate da tabelle, a cura *della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,* ai sensi dell'articolo 33.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge è il seguente

“Art. 21 - Ambiti territoriali di caccia.

1. *La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.*

2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Sono organi dell'Ambito:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) il revisore dei conti.

4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.

5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato *dalla Giunta regionale* scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale ;
- b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
- d) *due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione;*

5 bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione.

5 ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito territoriale di caccia.

7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche l'Assemblea dei soci.

8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli “habitat”, provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.

10. Il Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata, fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.

11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo base, di importo non superiore a euro 60,00, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di gestione.

12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei Comprensori alpini.

13. Il Comitato direttivo può istituire, all'interno dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi dell'articolo 33.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo trasmette il programma delle attività che intende svolgere alla *struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*, che ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo.

15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con abelle, esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 a cura del Comitato direttivo.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge è il seguente
“Art. 22 - Iscrizione all'Ambito.

1. Il cacciatore, che intenda iscriversi ad un Ambito, deve farne richiesta *alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*, da presentarsi nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre, versando la quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21. Nella richiesta, il cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri Ambiti. *La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione all'Ambito sulla base della richiesta che deve avvenire tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell'Ambito;
- b) essere residenti nel territorio dell'Ambito con preferenza a coloro che posseggano maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria;
- c) essere residenti in ambiti limitrofi, *purché inclusi nel Veneto*;
- d) essere residenti nella Provincia ove ricade l'Ambito;
- e) essere residenti nelle altre Province del Veneto.

2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1, è iscritto dal Comitato direttivo dell'Ambito nell'elenco dei soci.

3. E' fatta salva la possibilità di accedere, previa richiesta in altri Ambiti regionali anche da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

4. Il Comitato direttivo dell'Ambito può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti, in base alle disposizioni contenute nello statuto.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 23 - Zona faunistica delle Alpi.

1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992, [su proposta delle Province interessate], a determinare i confini della zona faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle di conterminazione *provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*.

3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, *la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare:*

- a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;
- b) l'impiego dei cani da caccia;
- c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;
- d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione[, da parte della Giunta provinciale,] di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;
- e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;
- f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;
- g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.

4. *La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre* le modalità di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri:

- a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla legge regionale n. 31/1989 comprese nel territorio del Comprensorio;
- b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;
- c) riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra comprensori [della Provincia,] ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;
- d) anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi;
- e) l'origine, proprietà o il possesso di fondi insistenti nel Comprensorio;
- f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica delle Alpi.

5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio *del territorio provinciale*. E' fatta salva la possibilità di accedere previa richiesta ad altri comprensori, *anche* da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

6. Il Comitato direttivo del comprensorio può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri comprensori in base alle disposizioni contenute nello statuto.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge è il seguente
“Art. 24 - Comprensori alpini.

1. *La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.*

2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano *faunistico-venatorio regionale*.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.

4. Il Comitato direttivo è nominato dalla *Giunta regionale* nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia *col comma 4 dell'articolo 14* della legge n. 157/1992.

5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5, 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21.

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano *faunistico-venatorio regionale* nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.

7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la *struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.

8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e *tra le Province contermini*.”.

Nota all'articolo 11

Per il testo dell'art. 8 della legge regionale 50/1993 vedi nota all'articolo 1.

4. Struttura di riferimento

Direzione agroambiente, caccia e pesca